

## **Allegato A)**

### **REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE DELL'ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF**

#### **Art. 1**

##### **Oggetto del regolamento**

1. Il presente regolamento disciplina l'applicazione dell'addizionale comunale all'IRPEF istituita dall'art. 1 D.Lgs. 28 settembre 1998, n.360 e successive modificazioni.

#### **Art. 2**

##### **Soggetto passivo e imponibile**

1. L'addizionale comunale all'IRPEF è dovuta dalle persone fisiche aventi domicilio fiscale nel Comune alla data del 1 gennaio dell'anno cui si riferisce l'addizionale stessa, per le quote spettanti.

2. E' calcolata applicando l'aliquota determinata dal Comune al reddito complessivo computato ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, al netto degli oneri deducibili riconosciuti ai fini di tale imposta. L'aliquota stabilita è dovuta se per lo stesso anno risulta dovuta l'imposta sul reddito delle persone fisiche, al netto delle detrazioni per essa riconosciute e dei crediti di cui agli articoli 14 e 15 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

#### **Art. 3**

##### **Determinazione dell'aliquota**

1. L'addizionale comunale all'IRPEF è determinata annualmente dal Consiglio Comunale. In assenza di modifiche è confermata l'aliquota stabilita nel precedente esercizio finanziario.

2. Per gli anni dal 2002 al 2006 l'aliquota di compartecipazione dell'addizionale comunale all'IRPEF è determinata nella misura dello 0,2 per cento. Per gli anni dal 2007 al 2013 l'aliquota è determinata nella misura dello 0,6 per cento. Per l'anno 2014 le aliquote sono stabilite in misura differenziata secondo i cinque scaglioni di reddito stabiliti per l'IRPEF nazionale e precisamente:

0,55% fino a 15.000 euro;

0,57 % oltre 15.000 euro e fino a 28.000 euro;

0,59% oltre 28.000 euro e fino a 55.000 euro;

0,75% oltre 55.000 euro e fino a 75.000 euro;

0,80% oltre 75.000 euro

3. La deliberazione di determinazione delle aliquote è pubblicata nel sito individuato con Decreto del Capo del Dipartimento per le Politiche Fiscali del Ministero dell'Economia e delle Finanze 31 maggio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 130 del 5 giugno 2002. L'efficacia della deliberazione decorre dalla data di pubblicazione nel predetto sito informatico.

#### **Art. 4**

##### **Entrata in vigore**

1. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2014.

2. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si fa rinvio alle disposizioni di legge.